

CITTA' DI AVOLA

**REGOLAMENTO PER IL
SERVIZIO DI RIMOZIONE
VEICOLI
Capitolato D'Oneri**

Approvato con Deliberazione di C.C. n.

INDICE

- Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO**
- Art. 2 – DURATA DELLA CONCESSIONE**
- Art. 3 – MODALITA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO**
- Art. 4 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**
- Art. 5 – MANCATO RITIRO DEL VEICOLO RIMOSSO**
- Art. 6 – ATTREZZATURE**
- Art. 7 – DEPOSITERIA**
- Art. 8 – OBBLIGHI DEL CONCEDENTE**
- Art. 9 – TARIFFE DEI SERVIZI**
- Art. 10 – CANONE CONCESSORIO**
- Art. 11 – PENALITA'**
- Art. 12 – RESPONSABILITA'**
- Art. 13 – DIVIETO DI SUBAPPALTO**
- Art. 14 – SPESE DI GESTIONE**
- Art. 15 – PERSONALE**
- Art. 16 – RESTITUZIONE DEI VEICOLI RIMOSI – MODULISTICA – REGISTRI**
- Art. 17 – ESCLUSIONE DAL PAGAMENTO DELLE SPESE**
- Art. 18 – OBBLIGHI DEGLI ORGANI DI POLIZIA**
- Art. 19 – ADEMPIMENTI DEL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE**
- Art. 20 – NORME DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE DI POLIZIA
MUNICIPALE ADDETTO ALLA CENTRALE OPERATIVA**
- Art. 21 – CASI DI ANNULLAMENTO DEL VERBALE DA PARTE DEL PREFETTO O
DEL GIUDICE DI PACE**
- Art. 22 – RINUNCIA**
- Art. 23 Garanzie**
- Art. 24– DISPOSIZIONI FINALI**

ALLEGATO TARIFFE

Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento ha per oggetto la concessione del servizio di rimozione, trasporto deposito e custodia dei veicoli, disposto dalla Polizia Municipale di Avola, ai sensi dell'art. 159, comma 2° del d.lgs. n° 285/92 (Codice della Strada) e s.m.i.

La rimozione dei veicoli dovrà essere eseguita nei modi stabiliti dall'art. 215 del C.d.S. e dall'art. 397 del relativo Regolamento di esecuzione. Il servizio di rimozione deve essere effettuato da ditta che sia in possesso della licenza di rimessa di cui all'art. 19 del D.P.R. 24 Luglio 1977 n. 616 con appositi automezzi che dovranno essere in numero adeguato e comunque non inferiore a 2 (due), opportunamente attrezzati affinché la rimozione avvenga senza arrecare danno agli autoveicoli rimossi.

Gli automezzi devono risultare in regola con quanto previsto dalla legge per i veicoli adibiti al soccorso stradale, ed in specie nel rispetto dell'art. 12 Reg. Esec. C.d.S.

Il servizio di rimozione viene effettuato nelle strade anche private aperte al pubblico transito, ove sia applicabile il Codice della Strada. Lo svolgimento del servizio di rimozione sarà attivato mediante chiamata proveniente alla ditta concessionaria dal Corpo Polizia Municipale ovvero delle altre Forze di Polizia operanti sul territorio.

Il servizio di rimozione dei veicoli è previsto, di norma:

- nelle giornate dal Lunedì al Domenica, ivi compresi i festivi, dalle ore 08.00 alle ore 24,00.

Non è esclusa eventuale chiamata in emergenza durante gli orari notturni.

Il servizio dovrà essere assicurato nelle giornate ed orari, in cui è previsto lo svolgimento di manifestazioni di qualsiasi natura, ovvero ulteriori esigenze di sgombero viario.

Il servizio rimozione dei veicoli è effettuato a seguito di chiamata proveniente alla ditta concessionaria dal Corpo Polizia Municipale, o da altri Corpi di polizia stradale.

Il presente Regolamento prevede, inoltre, i seguenti servizi e relative attività:

- rimozione, trasporto e custodia dei veicoli in sosta vietata, qualora ricorrono gli estremi sanzionatori di cui al c.d.S.;

- recupero dei veicoli abbandonati, oppure incidentati, sulla pubblica via che non siano in sicurezza e di cui né i proprietari, né terzi, siano in grado di assumere la custodia;

- recupero o spostamento di quei veicoli che, pur trovandosi in sosta regolare nella pubblica via, si rende necessario rimuovere per motivi di pubblica sicurezza o pubblico interesse;

- gestione della depositaria, consistente nella custodia, restituzione dei veicoli immessi ed attività relative.

- Il servizio dovrà essere inoltre garantito in occasione di particolari manifestazioni che si svolgeranno nel comune di Avola e per le quali sarà necessario assicurare la rimozione dei veicoli lungo il percorso interessato dall'evento, sia che rivesta natura civile, religiosa, sportiva o di altra natura.

Art. 2 – DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione, decorrente dalla data di stipula dell'atto di formale affidamento del servizio, avrà la durata di due anni e potrà essere rinnovata per un ulteriore biennio, purché, 6 mesi prima della scadenza, intervenga apposito provvedimento dell'Amministrazione e purché vi sia la disponibilità della ditta, con riserva di revisione degli importi tariffari, se necessaria in relazione all'andamento dell'inflazione e secondo quanto previsto dal successivo art. 9.

Art. 3 – MODALITA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di rimozione dei veicoli è gestito mediante affidamento in concessione ai soggetti idonei di cui all'art. 354 del Regolamento per l'esecuzione del C.d.S (D.P.R. 16/12, n. 495 e s.m.i.) con le modalità indicate dallo stesso art. 354, dal successivo art. 397 e dal presente regolamento.

Art. 4 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Gli interventi per la rimozione dei veicoli potranno essere richiesti e dovranno essere effettuati in ogni giorno dell'anno, sia lavorativo che festivo, ed in qualsiasi momento nell'arco delle 24 ore del giorno.

La ditta concessionaria dovrà intervenire su semplice chiamata della Centrale Operativa del Comando di Polizia Municipale e /o altra Forza di Polizia e dovrà raggiungere la località indicata, nel più breve tempo possibile (max 30 minuti), salvo imprevisti che, comunque, dovranno essere comunicati e giustificati alla Centrale, che sarà così posta in grado di fare intervenire in subordine, altra impresa non concessionaria del servizio. La rimozione e la custodia devono essere effettuate con la massima cautela per evitare danni al veicolo.

La rimozione coatta dei veicoli potrà essere effettuata solo in presenza degli Organi preposti all'espletamento dei servizi di polizia stradale (art. 12 C.d.S.).

La ditta concessionaria, effettuata la rimozione del veicolo, provvederà al suo trasporto ed al relativo deposito e custodia presso area o locale indicato nella licenza di rimessa, a cui è preposto un responsabile che assume la figura di custode ai sensi di legge. Essa è responsabile del veicolo dal momento dell'aggancio, al momento della restituzione all'avente titolo.

In caso di rimozione di veicoli incidentati non sottoposti a sequestro, dovranno essere trasportati nella località indicata dal proprietario o dagli aventi titolo, e, in loro assenza, presso il deposito autorizzato.

Nel caso di mancato ritiro del veicolo, entro le settantadue ore dalla rimozione, il depositario è tenuto a comunicare all'Organo di Polizia procedente e all'Ente proprietario della strada gli estremi di detto veicolo.

La ditta concessionaria, quale sostituto dell'Ente concedente nei rapporti con i terzi che verranno a fruire del servizio di rimozione, deposito e custodia, è tenuto ad osservare gli obblighi derivanti dall'art. 1766 c.c. e seguenti, salvo quanto diversamente stabilito dal presente regolamento.

Il depositario è tenuto a restituire il veicolo, negli orari di apertura del deposito

preventivamente concordati con il concedente, al proprietario o a terzi in possesso di regolare delega del proprietario, previa autorizzazione rilasciata dall'Organo di Polizia che ha provveduto alla rimozione, fatto salvo il compenso dovuto, secondo le tariffe stabilite, per il quale rilascerà regolare ricevuta.

Gli equipaggi delle autogru sono obbligati ad eseguire tutte le disposizioni che, ai fini della disciplina del traffico o per incombenza relativa al servizio in argomento, potranno essere impartite dal personale del Corpo Polizia Municipale

Art. 5 – MANCATO RITIRO DEL VEICOLO RIMOSSO

Nel caso che, trascorsi 180 giorni dalla rimozione del veicolo dalla circolazione, ai sensi dell'art. 159 del C.d.s., il proprietario o l'avente titolo non abbiano provveduto al ritiro dello stesso, si osservano le procedure stabilite dall'art. 215 del C.d.s., le norme contemplate dagli artt. 395 e 397 del Regolamento di esecuzione del C.d.s., nonché l'art. 2756 del C.C..

Art. 6 – ATTREZZATURE

La ditta concessionaria deve assicurare il servizio con almeno due veicoli rispondenti alle caratteristiche definite dagli artt. 12 e 354 del regolamento di esecuzione del C.d.s., nonché dell'art. 159 del C.d.s..

La ditta concessionaria ha l'obbligo di tenere ben visibili sui veicoli e nel luogo di custodia le tariffe in vigore ed esibirle a richiesta dell'utenza.

Art. 7 – DEPOSITERIA

I veicoli rimossi saranno trasportati nella depositeria all'uopo autorizzata, ubicata nel territorio comunale e dovrà avere un'ampiezza tale da permettere la sosta di un numero di veicoli non inferiore a venti e la custodia al coperto almeno dei ciclomotori.

Art. 8 – OBBLIGHI DEL CONCEDENTE

Nel caso in cui la persona legittimata al ritiro del veicolo non intendesse ritirarlo, ma volesse ritirare soltanto gli oggetti dal suo interno, si provvederà, previa autorizzazione dell'Organo di Polizia stradale che ha disposto la rimozione, a compilare un apposito verbale in triplice copia (una per l'interessato, una da trasmettere all'organo accertatore e l'altra da trattenere da parte del destinatario).

Art. 9 – TARIFFE DEI SERVIZI

Le tariffe per la rimozione e la custodia dei veicoli, da applicare da parte della ditta concessionaria del servizio, sono quelle previste dal D.M. n. 401 del 04/09/1998, aggiornate secondo gli indici ISTAT, ed i cui importi sono esplicitati negli allegati tariffari al presente regolamento.

Le tariffe stesse potranno essere aggiornate annualmente, con deliberazione di Giunta Municipale, secondo le variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo.

L'importo complessivo che l'utente interessato alla restituzione del veicolo deve versare al concessionario deriva dalla somma delle seguenti e distinte quattro voci:

- 1.- diritto di chiamata (fisso);
- 2.- operazioni connesse al carico e allo scarico del veicolo (fisso);
- 3.- indennità chilometrica;
4. - custodia in locale coperto o in luogo recintato scoperto.

Tutte le tariffe sono da intendersi I.V.A. inclusa.

In orario notturno (compreso tra le ore 22.00 e le ore 06.00 del giorno successivo) e per tutte le 24 ore della giornata festiva (domenicale o infrasettimanale) è prevista una maggiorazione del 30% su tutte le tariffe.

Se l'interessato sopraggiunge durante le operazioni di rimozione del veicolo, la restituzione dello stesso è consentita, ai sensi del comma 2 dell'art. 397 del D.P.R. 495/92 e s.m.i. previo pagamento di tutte le operazioni già eseguite e da eseguire per la restituzione stessa.

Nessun diritto di custodia sarà dovuto qualora il ritiro da parte del proprietario avvenga entro 12 ore dalla rimozione e deposito.

Art. 10 – CANONE CONCESSIONARIO

Il corrispettivo per la concessione del servizio è rappresentato da un canone patrimoniale annuale che verrà corrisposto dalla ditta concessionaria al Comune e che viene stabilito nell'importo offerto in sede di gara. Per il primo anno il canone verrà corrisposto integralmente con versamento diretto presso la Tesoreria comunale entro 10 giorni dalla data fissata per l'inizio del servizio, mentre le annualità successive dovranno essere versate entro e non oltre il 31 luglio degli anni successivi.

La ditta concessionaria incasserà direttamente e farà propri gli importi per i servizi effettuati, di cui al tariffario riportato nell'allegato tariffario. La ditta non potrà pretendere dal Comune nessun indennizzo o compenso a qualsiasi titolo o ragione, per i servizi previsti dal presente capitolato, neppure nel caso di insolvenza del debitore, per le spese relative alla rimozione e custodia del veicolo e per le eventuali controversie con il proprietario dello stesso.

Nulla sarà dovuto da parte di questo Comune per le chiamate a vuoto e per la rimozione e la custodia dei veicoli abbandonati.

La ditta concessionaria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

Art. 11 – PENALITA'

Nel caso di infrazione da parte della ditta concessionaria, di lieve entità, quali, ad esempio: la momentanea assenza degli addetti alla custodia, il lieve ritardo oltre i 30 minuti previsti, il contegno poco riguardoso verso gli utenti, segnalati dall'Agente accertatore, con provvedimento apposito si applicherà una penale di €. 30,00 per ogni infrazione. In caso di recidiva per fatti della stessa specie, si applicherà il pagamento di

penale doppia.

Le infrazioni e le inadempienze più gravi, quali: l'abbandono della custodia degli autoveicoli, il percepimento doloso di tariffe non consentite, comporteranno il pagamento di penale doppia e la decadenza della concessione.

Art. 12 – RESPONSABILITA'

La ditta concessionaria dovrà assumersi la completa responsabilità per eventuali danni provocati alle persone e alle cose nell'esercizio delle operazioni relative al servizio. Essa, inoltre, assume ogni più ampia responsabilità civile e penale in caso di infortuni, sia al personale addetto ai lavori, che a terzi, che per fatto proprio o dei propri dipendenti possa derivare, nonché per ogni danno eventualmente arrecato a beni pubblici e privati.

La ditta concessionaria deve assicurarsi contro il rischio della responsabilità civile per danni a persone e cose, che dovessero verificarsi durante la rimozione e la custodia del veicolo.

Art. 13 – DIVIETO DI SUBAPPALTO

Alla ditta aggiudicatrice del servizio è vietato cedere o subappaltare in tutto o in parte il servizio, a pena della risoluzione del contratto.

Art. 14 – SPESE DI GESTIONE

Sono ad esclusivo carico della ditta concessionaria le eventuali spese imputabili alla gestione del servizio o di dipendenza da esso.

Art. 15 – PERSONALE

La ditta concessionaria si avvale di personale da essa dipendente, nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia. Dovrà essere decorosamente vestito e dotato di emblema della ditta stessa.

Il concedente è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo, intercorrendo il predetto rapporto di lavoro esclusivamente tra il concessionario ed i suoi dipendenti.

Art. 16 – RESTITUZIONE DEI VEICOLI RIMOSSI – MODULISTICA – REGISTRI

Per la restituzione del veicolo rimosso, l'avente titolo dovrà presentarsi al responsabile della depositaria, provando il titolo alla restituzione del veicolo e versando le spese di intervento, rimozione e custodia secondo quanto stabilito all'art. 9 e all'allegato tariffario al presente regolamento.

Dell'avvenuta restituzione è redatto verbale, sottoscritto dal custode e dal proprietario del veicolo o persona da lui delegata, che espressamente deve dichiarare, previo

accertamento, che il veicolo non ha subito danni palesi ed occulti a seguito della rimozione.

Una copia del verbale è rilasciata all'interessato.

Del pagamento delle spese di rimozione e custodia, il custode rilascia separata quietanza.

La ditta è obbligata a tenere apposito registro indicante i veicoli rimossi e restituiti, nonché apposita contabilità che l'Amministrazione può visionare in ogni momento.

Art. 17 – ESCLUSIONE DAL PAGAMENTO DELLE SPESE

Nel caso in cui (per cause di forza maggiore e/o di pubblica sicurezza o pubblico interesse) si dovesse procedere allo spostamento o alla rimozione di veicoli regolarmente in sosta, nulla sarà dovuto da parte dei proprietari stessi. Il compenso spettante alla ditta concessionaria sarà a carico di chi ha causato l'evento che ha reso necessario l'intervento, solo se individuabile.

In caso di avaria dei mezzi della Polizia Municipale di Avola, e più in generale ai mezzi di proprietà del Comune, la ditta concessionaria presterà soccorso stradale a titolo gratuito.

Art. 18 – OBBLIGHI DEGLI ORGANI DI POLIZIA

L'Organo di Polizia procedente alla rimozione del veicolo, una volta redatto il verbale di affidamento al custode, specificandone la motivazione e il suo stato d'uso, deve comunicare all'interessato e all'Ente proprietario della strada l'avvenuta rimozione indicando il luogo di custodia.

Art. 19 – ADEMPIMENTI DEL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

Presso il Comando Polizia Municipale di Avola sarà tenuto un registro sulle rimozioni effettuate su cui dovranno essere riportati i seguenti dati:

- tipo di veicolo;
- targa;
- località di prelievo;
- orario della rimozione;
- articolo del C.d.s. violato o altro motivo della rimozione;
- data di consegna del veicolo

Le condizioni del veicolo relative a danni di carrozzeria o ad oggetti visibili contenuti al suo interno, dovranno essere riportate nel relativo verbale di rimozione.

Art. 20 – NORME DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE ADDETTO ALLA CENTRALE OPERATIVA

Il personale addetto alla centrale operativa, non appena ricevuta la richiesta di intervento da parte degli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale o da altri organi accertatori, darà immediata comunicazione alla ditta incaricata. Qualora le esigenze di servizio lo richiedessero, si potranno fare intervenire sul luogo dell'intervento più carri attrezzi.

L'operatore, che ha richiesto l'intervento, comunicherà tempestivamente alla centrale operativa i dati di immatricolazione del veicolo per l'esatta individuazione del proprietario, cui dovrà essere comunicato, quando possibile, l'avvenuta rimozione ed il luogo di deposito.

Art. 21 – CASI DI ANNULLAMENTO DEL VERBALE DA PARTE DEL PREFETTO O DEL GIUDICE DI PACE

Nel caso di annullamento del verbale di accertamento della violazione al C.d.s. che ha determinato la rimozione, a seguito di impugnazione ai sensi degli artt. 203 e 204 bis del predetto codice, il concessionario rimborserà l'utente di tutte le spese di prelievo, custodia, con possibilità di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione da cui dipende l'agente che ha disposto la rimozione.

Art. 22 – RINUNCIA

Qualora ricorra giusta causa di recesso, il concessionario può rinunciare al godimento ed esercizio della concessione, prima del termine della naturale scadenza. Il concessionario si impegna a darne comunicazione al concedente, con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima del previsto termine di cessazione, perché il concedente sia posto, così, in grado di provvedere ad una nuova concessione a favore di terzi.

ART. 23 GARANZIE

La garanzia provvisoria, è stabilita nella misura, pari al 2%, dell'importo del canone a base di gara, rapportato all'intera durata del contratto e deve essere costituita con le modalità indicate nel bando di gara.

Si procederà, nei confronti dell'aggiudicatario, all'incameramento della garanzia provvisoria a titolo di penale per danni precontrattuali, fatto salvo in ogni caso il maggior danno, nei seguenti casi:

- qualora, dall'eventuale controllo di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 445/00, emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive rese in sede di offerta;
- mancata presentazione dei documenti richiesti ai fini della stipula del contratto e/o l'esito negativo della verifica degli stessi;
- mancata costituzione della cauzione definitiva;
- mancata stipulazione del contratto da parte dell'aggiudicatario, per cause non imputabili all'Amministrazione.

La garanzia prestata dall'aggiudicatario è svincolata al momento della sottoscrizione del contratto, in conformità alle norme di legge vigenti ed ai sensi del regolamento comunale dei contratti. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita successivamente all'aggiudicazione.

Garanzia definitiva

A garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi contrattuali, del pagamento delle eventuali penalità e del risarcimento dei danni e degli oneri che l'Amministrazione dovesse sostenere per fatto del concessionario a causa dell'inadempimento o inesatto adempimento dei suoi obblighi, il concessionario dovrà presentare, prima della consegna del servizio e comunque prima della stipula del contratto, una garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, pari al 10% dell'importo contrattuale, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del suddetto D.Lgs. n. 50/16.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata dai soggetti di cui all'art. 93, comma 3, del citato D.Lgs. n. 50./2016

La garanzia deve contenere i seguenti elementi:

- a) generalità anagrafiche complete, qualifica e poteri del soggetto che impegna il fideiussore;
- b) estremi della garanzia con indicazione del tipo e dell'oggetto della garanzia prestata.

Deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016.

Nel caso in cui l'autentica della firma venga apposta in un foglio separato dalla fideiussione, è necessario che lo stesso costituisca con quest'ultima un unico ed inscindibile documento.

La garanzia deve valere fino al momento della formale liberazione del debitore principale da parte dell'Ente garantito.

La garanzia sarà svincolata ai sensi del presente capitolato e del regolamento dei contratti ed in conformità alle norme di legge vigenti.

L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale del Comune di Avola senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto del concessionario di proporre azione innanzi l'Autorità giudiziaria ordinaria.

La garanzia deve essere tempestivamente reintegrata qualora, nel corso della concessione, essa sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dal Comune di Avola.

Art. 24 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente in materia di appalto di servizio e di trasporto, applicabile per analogia.

Restano salve le disposizioni previste dal Codice della strada e dal relativo Regolamento di esecuzione in materia di rimozione.

ALLEGATI

CAPO IV

TARIFFARIO

ART. 23 - Tariffe

A) Tariffe diurne

1) Rimozione di veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 t.

- a) diritto di chiamata Euro 16,00
- b) operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo Euro 23,98
- c) indennità chilometrica * Euro/Km 3,50

*(dal luogo di stazionamento dell'autoveicolo adibito alla rimozione al luogo di intervento e quindi al luogo di deposito)

2) Rimozione di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t. e fino a 3,5 t.

- a) diritto di chiamata Euro 20,00
- b) operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo Euro 40,00
- c) indennità chilometrica * Euro/Km 4

*(dal luogo di stazionamento dell'autoveicolo adibito alla rimozione al luogo di intervento e quindi al luogo di deposito)

3) Rimozione di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t.

Si applicano le tariffe della lettera A) punto 2. aumentate del 10% per ogni tonnellata, o frazione di tonnellata, superiore al valore di 3,5 t. della massa complessiva a pieno carico del veicolo da rimuovere.

B) Tariffe notturne (dalle ore 22.00 alle ore 07.00) e festive

Si applicano le tariffe di cui alla lett. A) maggiorate del 30%.

Agli importi tariffari qui descritti si applicano i parametri di differenziazione di cui alle lettere a) e c) dell'art. 2 del D.M. 4.9.1998 n. 401. Tale decreto si applicherà anche ad eventuali ulteriori fattispecie non previste nel presente capitolato ed in virtù dello stesso, sarà consentito agli enti concedenti il servizio, all'inizio di ogni anno, aggiornare le tariffe secondo le previsioni di cui all'art. 397 co. 4 del D.P.R. n. 495/1992.

Nel caso di più rimozioni eseguite con lo stesso automezzo , con prelevamento nello stesso luogo o in zone contigue, di più veicoli il diritto di chiamata e l'indennità chilometrica devono essere suddivisi per il numero di veicoli rimossi.

v. D.M. 4.9.1998 n. 401

TARIFFA PER LA CUSTODIA DEI VEICOLI

CUSTODIA	AREA RECINTATA scoperta			LOCALE CHIUSO		
	1°-10°g.	11° - 30°g.	Dal 31°-g.(ogni 15 gg.)	1°-10°g.	11° - 30° g.	Dal 31° g. (ogni 15 gg.)
AUTOVETTURE (fino a 1,5 t)	€ 1,84	€ 0,81	€ 9,19	€ 2,86	€ 1,22	€ 15,33
CICLOMOTORI E MOTOCICLI	Le tariffe si intendono ridotte al 50% Dal 1° al 90° g.	Le tariffe si intendono ridotte al 50% Dal 91° g.	Le tariffe si intendono ridotte al 50%	Le tariffe si intendono ridotte al 50%	Le tariffe si intendono ridotte al 50%	Le tariffe si intendono ridotte al 50%
AUTOCARRI (Fino a 3,5 t)	€ 2,05	€ 1,32				

v. decreto Pref. 18.10.2007.

Certificato di pubblicazione

Su conforme attestazione del messo comunale, si certifica che copia integrale della presente deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal _____ al _____

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d' Ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva:
 - trascorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione
- È stata dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 o 16 della l.r. n° 44/91).

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE